



CREDITO DI IMPOSTA PUBBLICITA'

SOGGETTO GESTORE

Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri

BENEFICIARI

- Imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dimensione aziendale e regime contabile
- Lavoratori autonomi, inclusi i Liberi Professionisti iscritti presso i propri albi professionali
- Enti non commerciali

SPESE AMMISSIBILI

Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su **GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI**, nazionali e locali, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (“STAMPA”).

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

Per l'anno 2023 è previsto un **CREDITO D'IMPOSTA** pari al **75%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sulla Stampa.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati **superi almeno dell'1%** l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

Resta ferma l'applicazione del limite “**De Minimis**” di cui ai regolamenti dell'Unione Europea.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare:

- la “**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**”.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata **dal 1° al 31 marzo** di ciascun anno.

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata **dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo** a quello agevolato.